

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI MINORI
E DELLE PERSONE VULNERABILI**

Premesse

Come anche indicato nelle Linee Guida della Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori, tutta la comunità è coinvolta nel rispondere alla piaga degli abusi non perché tutta la comunità sia colpevole, ma perché di tutta la comunità è il prendersi cura dei più piccoli e dei più deboli.

Poiché l'operato dell'Associazione Famiglie per l'Accoglienza è vissuto nell'esperienza cristiana della vita e della famiglia ed rivolto anche a minori e a persone vulnerabili, l'Associazione intende accogliere e far proprio l'intento promosso dalle richiamate Linee Guida manifestando, con il presente Regolamento, da un lato la propria riprovazione verso ogni tipo di abuso e maltrattamento, dall'altro la propria volontà di promuovere una conversione che sappia mettere al centro la cura, la protezione e la valorizzazione dei più piccoli e vulnerabili come valori supremi da tutelare, favorendo una cultura di prevenzione, formazione e informazione dell'ambito in cui svolge le proprie attività a favore della creazione di ambienti sicuri e di bene, dell'attuazione di procedure e buone prassi, della vigilanza e limpidezza nell'agire.

**Art. 1
Intenti e Finalità**

L'Associazione Famiglie per l'Accoglienza intende dotarsi di un proprio Regolamento volto principalmente e con determinazione a promuovere e a garantire la massima tutela e protezione dei minori e delle persone vulnerabili che incontra nel perseguimento delle finalità dell'Associazione, da ogni forma di maltrattamento e violenza.

Il Regolamento promuove la tutela della dignità umana di tutti coloro che partecipano alle attività dell'Associazione, in particolare dei più piccoli e dei più deboli, mediante: percorsi formativi in materia di abusi di ogni natura, procedure alle quali attenersi per ridurre i rischi di abusi e di maltrattamenti e proposte di accompagnamento nella cura di chi avesse sofferto una violazione in tali ambiti.

Scopo del Regolamento è, quindi, quello di favorire un ambiente di cura, di bene e di protezione dei minori e delle persone vulnerabili – secondo la definizione di Duty of Care – attestando, anche in tal modo, il desiderio di rappresentare un'associazione sicura e accogliente per i bambini e le persone più vulnerabili, cioè un'associazione che li rispetta, li protegge e valorizza, accoglie le loro idee e opinioni e li ascolta.

**Art. 2
Ambito e attività**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai membri del Consiglio Direttivo, degli Organi dell'Associazione, al personale e a tutti gli associati e alle persone comunque impegnate nelle attività svolte da Famiglie per l'Accoglienza, nelle quali si preveda o vi sia di fatto il coinvolgimento di minori e/o di persone vulnerabili.

Tali persone sono chiamate a far propri i principi del presente Regolamento e a partecipare attivamente nella condivisione del comune impegno per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili. Pur rimanendo in capo ai genitori o ai tutori ogni responsabilità circa l'integrità fisica e morale dei minori e dei soggetti da loro stessi coinvolti, a tutti gli adulti partecipanti si richiedono correttezza e irreperibilità di comportamento in conformità al presente Regolamento.

In caso di eventuali condotte inappropriate si offrono i supporti indicati all'art. 5, salve le attività

previste all'art. 4.

Il coinvolgimento di minori – comunque di età non inferiore ai 16 anni – in attività dell'Associazione rivolte a più piccoli o a persone vulnerabili può avvenire esclusivamente sotto la responsabilità di persone adulte.

Art. 3 Definizioni

Con abuso o maltrattamento e in genere con condotta inappropriata si intende qualsivoglia comportamento posto in essere da adulti o minori, a cui consegue un pregiudizio potenziale o reale per la salute, lo sviluppo o la dignità di un minore o di un soggetto vulnerabile. All'interno di questa vasta definizione sono ricomprese tutte le categorie di maltrattamento, tra cui il maltrattamento fisico, l'abuso sessuale e il maltrattamento psicologico.

Pur in assenza di definizioni univoche, si rinvia alla terminologia utilizzata dalla Lettera Apostolica in forma di «motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco *“Vos estis lux mundi”* del 7 maggio 2019 e dalla maggior parte delle organizzazioni che si occupano di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza e delle Agenzie Internazionali, compresa l'organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 4 Formazione, informazione, procedure di attestazione d'impegno, verifica/audit

L'Associazione provvede, tramite specifici incontri e tramite la diffusione di dossier informativi, alla formazione del personale, dei membri del Consiglio Direttivo, degli Organi dell'Associazione e degli associati sulle tematiche relative al maltrattamento e all'abuso, sui possibili rischi e sulle modalità di prevenzione nonché sui comportamenti da attuare e i confini entro i quali mantenersi quando si opera a contatto con minori e soggetti vulnerabili.

Tali soggetti sono chiamati a confermare il proprio impegno al rispetto del Regolamento. I membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi e il personale dell'Associazione rilasciano la propria accettazione al Regolamento, per iscritto e in modo espresso. Gli associati sono chiamati al rispetto del Regolamento, con manifestazione espressa all'atto dell'iscrizione.

Il Consiglio Direttivo, anche su sollecitazione della Commissione di cui al successivo art. 6, può disporre un audit, volto a verificare eventuali scostamenti dal pieno adempimento di quanto stabilito nel Regolamento.

Tutti i soggetti indicati all'art. 2 si impegnano a vigilare che l'uso delle parole sia sempre improntato al rispetto, alla ricerca e alla valorizzazione di tutto ciò che è bello, nobile e puro, quale che sia il canale comunicativo prescelto, e a pretendere la massima discrezione nella gestualità.

Art. 5 Supporto e assistenza

Immutata la necessità, a tutela dei minori e delle persone vulnerabili, della ricerca della verità e del ristabilimento della giustizia, se lesa, che chiunque abbia notizia della presunta commissione di abusi o maltrattamenti nei confronti di minori o persone vulnerabili segnali tempestivamente i fatti di sua conoscenza alle competenti autorità (statale ed eventualmente ecclesiastica), il presente Regolamento prevede la possibilità di domandare, in caso di eventuali sospetti di abuso negli ambiti indicati all'art. 2, il supporto e l'assistenza della Commissione indicata all'art. 6.

L'Associazione, ferma la responsabilità esclusiva e personale delle persone che hanno posto in essere condotte inappropriate, si impegna affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e con rispetto e offre loro accoglienza, ascolto competente e accompagnamento rispettoso, anche tramite le modalità indicate nel presente Regolamento.

A tal fine, l'Associazione nomina una Commissione a cui affida il compito di offrire la propria

assistenza competente e il supporto a coloro che si ritengono vittime di abusi o di maltrattamenti. Tale supporto può essere richiesto da chiunque abbia notizia di una presunta commissione di abusi o maltrattamenti nei confronti di minori o persone vulnerabili negli ambiti indicati all'art. 2. La richiesta può essere effettuata con un documento scritto o con una richiesta di incontro inviata o fatta pervenire alla Commissione, tramite i recapiti indicati nell'Allegato 1).

Art. 6 Commissione

È istituita la Commissione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili presso l'Associazione Famiglie per l'Accoglienza. Ne fanno parte tre membri, scelti dal Consiglio Direttivo tra professionisti che non rivestano alcun ruolo nella conduzione dell'Associazione, altamente qualificati in ambito medico, psichiatrico, psicoterapeutico, della psichiatria in genere, pedagogico o giuridico. Il coordinatore viene nominato dai membri della Commissione.

Art. 7 Le funzioni della Commissione

La Commissione svolge le seguenti funzioni: a) ascolto e accompagnamento delle persone coinvolte in situazioni di abuso o maltrattamento nei confronti di minori o persone vulnerabili negli ambiti indicati all'art. 2; b) eventuale individuazione e suggerimento di percorsi di cura e di assistenza; c) eventuale segnalazione al Presidente dell'Associazione di presunte condotte inappropriate per le eventuali iniziative del caso; d) eventuale accompagnamento nella segnalazione alle autorità competenti.

La Commissione mantiene assoluta riservatezza su quanto appreso nell'ambito di tali incontri, a tutela dell'immagine e della sfera privata delle persone coinvolte.

Il richiedente sarà sempre e chiaramente informato dalla Commissione della possibilità di presentare denuncia o segnalazione secondo le leggi dello Stato e, ricorrendone i presupposti, secondo altre disposizioni in ambito.

I membri della Commissione ascoltano con grande attenzione ed amorevole sollecitudine le persone coinvolte. Nell'eventualità che ad essa si rivolgano direttamente minori o persone in stato di vulnerabilità, la Commissione avrà cura di sentirli con le ulteriori cautele del caso.

Art. 8 Osservanza delle norme statali

Il presente Regolamento si applica senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti dalle leggi statali e dalla normativa dell'ordinamento locale applicabile alle circostanze.

Art. 9 Privacy

L'applicazione del presente Regolamento, e in particolare l'attività della Commissione di cui agli artt. 6 e 7, comportano trattamenti di dati personali da parte dell'Associazione Famiglie per l'Accoglienza in qualità di Titolare del trattamento. I dati personali trattati comprendono dati appartenenti a categorie particolari. I dati personali raccolti presso gli interessati nell'ambito delle loro segnalazioni vengono trattati esclusivamente con il loro consenso. Qualora emergano dati personali di particolari categorie riguardanti origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, o le opinioni politiche, gli stessi sono trattati secondo quanto previsto dall'art. 9 par. 1 lett. d) per perseguire le legittime attività dell'Associazione. I dati personali non verranno comunicati all'esterno dell'Associazione senza il consenso dell'interessato. I dati particolari possono essere comunicati alle

autorità competenti per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle previsioni del Reg. (UE) 2016/679 e della normativa italiana primaria e secondaria vigente.

Art. 10
Disposizioni finali

Al presente Regolamento viene data adeguata informazione mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione Famiglie per l'Accoglienza.

I principi ispiratori e posti alla base del presente Regolamento vengono fatti propri dalle realtà estere che si riferiscono a Famiglie per l'Accoglienza.

Art. 11
Allegati

I seguenti documenti sono allegati al presente Regolamento e ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegato 1) Recapiti della Commissione.

* * *

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo di Famiglie per l'Accoglienza in Milano il 18 giugno 2021

Allegato 1)

**RECAPITI DELLA COMMISSIONE PER LA TUTELA DEI MINORI
E DELLE PERSONE VULNERABILI**

Per richieste alla Commissione (cfr. art. 5 del Regolamento) scrivere a:

Famiglie per l'Accoglienza
Commissione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili
Casella postale 256 U.P.
Via Cordusio 4
20123 Milano - Italia

A mezzo e-mail: Tutela.fxa@gmail.com